

REGOLAMENTO
PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II°
da parte dei FIGLI DEI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP Puglia riconosce, in via sperimentale, un premio *una tantum* in favore dei dipendenti delle imprese in regola con i versamenti all'EBAP-FSBA dal 1° gennaio 2016, i cui figli abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) nell'anno scolastico corrente.

Art. 2 - Ammontare

1. Possono accedere al contributo i dipendenti i cui figli abbiano conseguito, ad esito dell'Esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, una valutazione non inferiore ad 80/100.
2. Il premio ammonta a complessivi € 360.
3. Unicamente per gli artigiani i cui figli abbiano conseguito il diploma rilasciato dai seguenti istituti professionali:
 - Settore servizi: istituto per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
 - Settore industria e artigianato: - manutenzione e assistenza tecnica;
 - produzioni industriali e artigianali;il premio di cui sopra ammonta invece ad € 500.
4. Qualora il richiedente abbia più figli che abbiano conseguito il diploma di cui all'art.1 che soddisfino i requisiti di cui all'art.2, per ogni ulteriore figlio è previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 180 fino ad un importo massimo annuale, tra primo avente diritto e successivi, di € 720.
5. Qualora il richiedente abbia più figli che hanno conseguito un diploma professionale presso i suindicati istituti, per ogni ulteriore figlio è previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 250, fino ad un importo massimo annuale, tra primo avente diritto e successivi, di € 1000.

Art. 3 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP, scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
3. EBAP Puglia – Via Re David, 12 -70125 BARI o, alternativamente, al seguente indirizzo di posta elettronica: ebapuglia@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it .
4. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Le domande devono essere presentate, a pena di nullità, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di conseguimento del titolo.

Art. 4 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - a) copia del titolo di studio o certificazione sostitutiva rilasciata dall'Istituto Scolastico che ne attesti il conseguimento e la votazione;
 - b) stato di famiglia in esenzione da bollo o stato di famiglia in autocertificazione con allegata fotocopia della carta di identità del richiedente e fotocopia del codice fiscale dei figli per cui si presenta richiesta.
 - c) Autocertificazione del richiedente attestante che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto avente diritto (es. altro genitore) abbia prodotto istanza di accesso alla medesima prestazione, resa all'interno del modulo EBAP MOD.DIP.10;
 - d) Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni ove il richiedente non provveda ad integrarla entro 30 gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà all'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.
I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.